



Comune di Varallo Pombia

PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 7

Inviata ai Capigruppo Cons. il 28/01/2013

Prot. 1384

OGGETTO:

DETERMINAZIONE IMPORTI SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE PER LE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ED ALTRI ILLECITI AMMINISTRATIVI

L'anno duemilatredici addì sedici del mese di gennaio alle ore tredici e minuti trenta nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PILONE ALBERTO - Sindaco	Sì
2. DE GALEAZZI BARBARA - Vice Sindaco	Sì
3. SARTORE MATTEO - Assessore	Giust.
4. SCORRANO MARIKA GIOVANNA ROSALIA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. DI ROSOLINI SALVATORE, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. PILONE ALBERTO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 7 del 16/01/2013

OGGETTO:

DETERMINAZIONE IMPORTI SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE PER LE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ED ALTRI ILLECITI AMMINISTRATIVI

Premesso che:

- L'art. 201, comma 3 del D. Lgs. n.° 285/92 , Nuovo Codice della Strada, prevede che "alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati all'art.12, dei messi comunali, di un funzionario che ha accertato la violazione ... omissis ... ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale ";
- L'art. 14 c. 1 della Legge 689/81, prevede la possibilità che ai verbali di accertamento relativi alla commissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, che "per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti";
- La legge 20/11/1982 n.890 " Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari" prevede, altresì, l'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale;
- L'art. 201 c.1 del D.Lgs. n.° 285/92 prescrive "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata (omissis) il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore, o quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati dall'art.196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento";
- Il comma 4 dello stesso articolo prevede che le spese di accertamento e di notifica sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- Analoga disposizione è tenuta nell'art.16 comma 1 della Legge n. 689/81 per le altre sanzioni amministrative non contemplate nel C.d.S.;

Considerato che:

- La sentenza della Corte Costituzionale n.346 del 23/09/98, in tema di notifica di atti a mezzo posta, ha sancito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto in fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito dell'atto presso l'ufficio postale e, contestualmente, inviare all'interessato per raccomandata a.r. l'avviso di avvenuto deposito (CAD);
- La legge n.31 del 28/02/2008 in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo posta ha introdotto un'innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari provvedendo che in tutti i casi in cui l'atto, a causa dell'assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l'agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata (comunicazione di avvenuta notifica CAN);
- L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con provvedimento datato 01.01.2013 ha modificato le tariffe relative alla postalizzazione degli atti giudiziari:

spese delle raccomandate sino a 20 grammi	Euro 7,20;
spese Cad (comunicazione avvenuto deposito)	Euro 4,30;
spese Can (comunicazione avvenuta notifica)	Euro 3,60;

Dato atto che il costo di queste raccomandate, ai sensi del sopra citato comma 4 dell'art.201 del C.d.S., è a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa con la particolarità di essere costi solamente "eventuali";

Rilevato che si pone così il problema di come far pagare al destinatario di una sanzione amministrativa, questi ulteriori ed eventuali costi di notificazione;

Considerato che questa casistica è molto frequente e che per circa il 25% degli atti oggetto di notifica, avviene l'emissione della seconda raccomandata, CAD o CAN, in quanto sempre più spesso i componenti di una famiglia all'arrivo del postino si trovano fuori casa;

Dato atto che allegare al verbale un secondo bollettino comprende i costi della CAD/CAN (quindi maggiorato), spiegando al destinatario che deve essere usato solo in caso di ritiro della

raccomandata presso gli uffici postali, si rivela poco funzionale e crea non poche difficoltà ad individuare il giusto pagamento ovvero pagano meno del dovuto costringendo gli uffici a riscrivere al cittadino chiedendo il pagamento integrativo per la completa estinzione delle sanzioni, pena, l'iscrizione al ruolo del verbale quindi con un aggravio del procedimento di non poco conto;

Ravvisata pertanto l'inopportunità di allegare più bollettini di CCP agli atti oggetto di notifica oltre a quello recante la somma da pagare comprensivo della somma prima raccomandata, ritenendo che l'utilizzo di un solo bollettino di C/C postale consenta di evitare i sopraccitati inconvenienti;

Atteso altresì che, in caso di inadempiente versamento da parte del destinatario dell'atto, delle somme eventualmente dovute per l'invio della CAN o della CAD, l'art.12 bis del D.P.R. 29/09/1973 n.602, che preclude l'iscrizione al ruolo di somme inferiori ad Euro 10,33.-, non consente di attivare la procedura di recupero coattivo del credito e quindi di recupero di tali somme;

Considerato che per quanto sopra detto si rende necessario determinare, seppure in modo forfetario e comunque finalizzato alla tendenziale copertura delle spese, il costo medio delle eventuali raccomandate (CAD e CAN), così altresì semplificando radicalmente la procedura di pagamento per il cittadino che potrà utilizzare un solo bollettino di CCP e la procedura di gestione per l'Amministrazione che, al solo scopo di adempiere al tentativo di recupero credito, eviterebbe di sostenere spese talvolta maggiori dell'importo da recuperare e gli ulteriori strascichi per eventuali richieste di integrazione di pagamento;

Considerato che tra le spese di accertamento/procedimento di cui sopra si è detto, vanno individuati costi di stampati, bollettari, buste e stampati per atti giudiziari, cartucce e nastri per stampanti, interventi di manutenzione per apparecchiature, modulistica per integrazione e controllo dati, affrancatura della corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate, estrazione di copie degli atti, conversazioni telefoniche, documentazione fotografica per la contestazione di alcuni tipi di violazione al C.d.S. che per le altre;

Tenuto conto altresì dei costi di abbonamento, consultazione delle banche dati, necessari al fine di procedere all'individuazione degli intestatari dei veicoli, i cui prezzi sono periodicamente aggiornati;

Considerato tutto ciò esposto, si rende necessario stabilire una quota relativa alle spese di accertamento/procedimento, da porre a carico a ciascun soggetto responsabile e da indicare su ogni singolo verbale per violazioni al codice della strada o altri illeciti amministrativi, disposizioni normative o ordinanze-ingiunzioni di competenza comunale, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Ente;

Richiamati i principi della Legge n. 241/90, cui deve conformarsi l'azione della P.A. ed in modo particolare l'economicità e la semplificazione;

Ritenuto altresì necessario determinare, in virtù di tali principi, un unico importo di spese d'accertamento, stanti i diversi costi da sostenere sia per i procedimenti sanzionatori del Codice della Strada, che per i procedimenti sanzionatori Legge n.689/81;

Rilevato all'analisi dei costi sostenuti dall'Ente, rivisti alla luce di quanto sopra esposto, che le spese complessive di accertamento, procedimento ed eventuale C.A.D. o C.A.N. relative ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative o ordinanza – ingiunzione di competenza comunale, da porre a carico dei soggetti responsabili, siano le seguenti:

Spese accessorie di procedimento, accertamento ed eventuale CAD o CAN di violazioni amministrative, pari ad Euro 6,30.- (Euro sei/30) così determinato:

Euro 4,33. per spese procedurali e di accertamento di cui:

- costo materiale cartaceo;
- costo unitario operazioni di visura presso gli archivi informatizzati della Motorizzazione Civile;
- spese di ammortamento delle strumentazioni necessarie per la produzione di verbali (costo approssimativo delle apparecchiature in relazione al numero dei verbali);
- costo copie ufficio, distinte postali, modulistica integrativa, documentazione fotografica per alcuni tipi di violazione;

Euro 1,07.- (Euro 4.30 x 25%) per spese CAD, costo medio;
Euro 0.90.- (Euro 3,60 x 25%) per spesa CAN, costo medio;
Euro 6,30 totale spese accessorie;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile proponente e del Responsabile Ufficio Finanziario per la competenza;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano dagli aventi diritto;

DELIBERA

per i motivi descritti in premessa ed in conformità alla disciplina giuridica sulla notificazione dei verbali:

1) di stabilire forfetariamente in Euro 6,30.- (sei/30), la somma di applicarsi ad ogni singolo verbale di violazioni amministrative al Codice della Strada e violazioni amministrative in materie diverse dal codice della strada o relative ordinanze ingiunzioni di competenza comunale da notificare e da porre a carico dei soggetti responsabili, per il recupero dei costi aggiuntivi dall'Ente connessi alla definizione degli atti di procedimento, d'accertamento ed eventuale C.A.D. o C.A.N., calcolati in relazione alle seguenti tipologie di spesa:

Euro 4,33. per spese procedurali e di accertamento di cui:

- costo materiale cartaceo;
- costo unitario operazioni di visura presso gli archivi informatizzati della Motorizzazione Civile;
- spese di ammortamento delle strumentazioni necessarie per la produzione di verbali (costo approssimativo delle apparecchiature in relazione al numero dei verbali);
- costo copie ufficio, distinte postali, modulistica integrativa, documentazione fotografica per alcuni tipi di violazione;

Euro 1,07.- (Euro 4.30 x 25%) spese CAD, costo medio;

Euro 0.90.- (Euro 3,60 x 25%) spesa CAN, costo medio;

Euro 6,30 totale spese accessorie;

2) di dare atto che la riscossione del corrispettivo a titolo di recupero quale ammontare delle spese complessive d'accertamento/procedimento ed eventuale CAD o CAN, relativo ad ogni singolo verbale per violazioni al codice della Strada o ad altre disposizioni normative o ordinanza – ingiunzione di competenza comunale, avverrà contempo-raneamente alla riscossione degli importi delle relative sanzioni amministrative, con conseguente accertamento alla medesima risorsa;

3) di dare atto che sui verbali di accertamento di cui sopra, saranno poste a carico di chi è tenuto al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, le seguenti spese vive relative ai costi di notificazione, modificabili secondo le vigenti disposizioni legislative ed alla data odierna così individuata: - raccomandata servizio postale Euro 7.20.-;

4) di stabilire che la spesa dell'affrancatura della notifica postale verrà automaticamente aggiornata, senza ricorso ad ulteriore provvedimento nel caso che per la stessa dovesse essere disposto, con provvedimento governativo, un ulteriore incremento;

5) di dare atto che le spese di accertamento, procedimento e notificazione per le violazioni alle norme del codice della strada ed altri illeciti amministrativi saranno applicate con decorrenza 01 gennaio 2013.

6) di dichiarare decaduto, con decorrenza di cui al punto 5, ogni precedente atto assunto in merito;

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Responsabile (firmato digitalmente)
Servizio Vigilanza e attività produttive	Favorevole	16/01/2013	DI ROSOLINI SALVATORE
Servizio economico / finanziario	Favorevole	16/01/2013	DI ROSOLINI SALVATORE

Il presente verbale viene così sottoscritto digitalmente:

Il Sindaco
F.to : PILONE ALBERTO

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. DI ROSOLINI SALVATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia informatica del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28/01/2013 al 12/02/2013 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Varallo Pombia, lì 28/01/2013

Il Segretario Comunale
F.to Dott. DI ROSOLINI SALVATORE

Copia cartacea conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Dott. DI ROSOLINI SALVATORE

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell' Art. 134 comma 3° del D. Lvo 267/2000

Varallo Pombia, lì

Il Responsabile Ufficio Segreteria
Marina Rossi